

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2016, N. 18687: l'accertamento sull'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non necessita necessariamente di perizia o consulenza tecnica.

«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 - dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417).»



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACN

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/01/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Dott. ALDO ACETO
Dott. GIOVANNI LIBERATI
Dott. ANTONELLA DI STASI

- Presidente - SENTENZA N. 277/2016
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 9266/2015
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROMANO PASQUALE N. IL 09/04/1954

avverso la sentenza n. 18284/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Alolo Popicassino*
che ha concluso per : << Rigetto >>.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

1. Con sentenza del 5 maggio 2014 il tribunale di Napoli condannava Romano Pasquale alla pena di € 200,00 di ammenda oltre alle spese e alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, relativamente al reato di cui all'art. 659 del cod. pen.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Inosservanza di norme, art. 178 lettera C, e art. 179 del cod. proc. pen. 3 art. 24 e 111 della Costituzione.

Il ricorrente, contumace, veniva citato davanti al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, prima udienza 3 dicembre 2012; eliminate le sedi distaccate con riforma legislativa il processo è stato successivamente tenuto presso il Tribunale di Napoli, senza avviso sia all'imputato e sia al difensore. Sussiste quindi nullità ex art. 179 del cod. proc. pen.

2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza fonda l'affermazione di responsabilità sulla deposizione del teste Moscato e su quelle delle persone offese, parti civili costituite.

Dalla deposizione del teste di P.G. i rumori erano costituiti da voci e non da urla, e un sottofondo di musica, non quindi rumori assordanti, musica e canti della clientela. Il giudice ha quindi travisato il contenuto della testimonianza di Moscato, e inoltre ha ignorato la deposizione del Neri Fabrizio verbalizzante insieme al Moscato.

Le dichiarazioni della parte offesa Ferraro Nicola appaiono non attendibili, e prive di riscontro stante quanto dichiarato dai due agenti, inoltre la stessa era presente durante l'escussione di Amitrano Maria Rosaria.

In concreto non sussiste il disturbo ad un numero indeterminato di persone, e le emissioni sonore non hanno superato la normale tollerabilità; l'eventuale disturbo a pochi vicini non assume rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato, di rilievo solo civile.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

1


3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dai verbali di causa emerge che alle udienze dell'11 marzo 2013 e 24 giugno 2013 (Capri), e all'udienza del 14 ottobre 2013 (prima udienza dopo lo spostamento per soppressione della sede distaccata di Capri, a Napoli) era presente l'Avv. Serena Fiorentini. Non sussiste quindi nullità ex art 179 del cod. proc. pen.

4. Risulta invece fondato il secondo motivo del ricorso, vizio della motivazione sull'elemento oggettivo del reato. Le motivazioni non risultano adeguate sul disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

La deposizione del teste di PG Moscato – riportata nel ricorso dell'imputato – che ha effettuato diversi sopralluoghi, in giorni ed orari diversi, fa emergere un rumore non assordante ma normale per un locale di somministrazione di alimenti e bevande. "si effettivamente c'era del vociare, non grida, ma c'era del vociare abbastanza sostenuto e rumore di piatti, proprio tipici di una cucina di ristorante e c'era anche un sottofondo musicale"; conferma questa situazione di non superamento della normale tollerabilità anche il teste di PG Neri, intervenuto il 20 agosto 2011, verso le ore 1,45: "...il locale era in fase di chiusura E quindi i rumori magari che potevano essere quelli della messa a posto del locale".

Le diverse deposizioni della parte civile costituita, Ferraro Nicola, andavano valutate con la massima attenzione, proprio perché costituita parte civile e quindi interessata all'esito del procedimento. In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, con la conseguenza che il giudice deve procedere anche d'ufficio ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusatorio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi processuali, non potendo gravare sull'imputato l'onere di provare la falsità della deposizione. (Sez. 3, n. 40849 del 18/07/2012 - dep. 17/10/2012, M., Rv. 253688).

La motivazione deve ritenersi non adeguata sulla sussistenza in concreto dell'elemento oggettivo del reato contestato, il disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, per il superamento della normale tollerabilità, accertabile anche con testimonianze, ma con motivazione adeguata in relazione ai numerosi interventi della PG che ha riscontrato una situazione normale per un esercizio commerciale.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 - dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417).

In assenza di accertamenti strumentali oggettivi il giudice di merito ha il dovere di dare conto nella motivazione, nelle ipotesi di testimonianze non uniformi sulla natura e sull'entità dei rumori – come nel nostro caso –, sia delle contraddizioni tra le testimonianze e sia del perché una linea testimoniale è risultata più attendibile di un'altra, pure presente nel materiale probatorio raccolto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al tribunale di Napoli.

Così deciso il 29/01/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Aldo Fiale

